



COMUNE DI GHISALBA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'USO
DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 27/2/2024

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 6 Apertura dell'area
- Art. 7 Accordi per la gestione dell'area
- Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 9 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.
2. Nell'ambito del territorio comunale, il Comune individua aree verdi attrezzate, destinate all'attività motoria dei cani, contrassegnate da appositi cartelli e delimitate da recinzione, dotate di fontanelle per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti e di panchine, dove i cani possono essere lasciati liberi di sgambare.
3. L'individuazione di ulteriori aree nel territorio comunale spetta alla Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel Regolamento.

Articolo 2

Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.
- c) Cani di taglia piccola e media: Cani aventi un peso sino a 25 Kg.
- d) Cani di taglia grande e gigante: Cani aventi un peso superiore a 25 Kg.

Articolo 3

Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambamento è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Articolo 4

Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Articolo 5

Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'Area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani, fatto salvo il personale di servizio addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'area.
2. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conducenti in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
3. A tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'Area cani, i proprietari/conducenti per accedere all'Area sgambamento, devono condurre al guinzaglio i propri cani ed essere in possesso di idonea museruola da utilizzarsi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Solo ed esclusivamente all'interno dell'Area di sgambamento, i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio e privi di museruola, ma rimangono sotto la diretta responsabilità del proprietario/conducente dell'animale, che ha l'obbligo di controllare costantemente il comportamento dell'animale e trattenerli ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani).
4. I proprietari/conducenti devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime – anche per comprovata conoscenza di comportamento amichevole fra i cani – fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrata a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere in presenza di altri cani.
5. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia, ma rimane salvo il criterio della permanenza temporale.
7. Possono accedere all'Area cani solo i cani con proprietari/conducenti di almeno anni 16. I minori di anni sedici possono accedere all'Area cani solo se accompagnati da un maggiorenne. In ogni caso i proprietari/conducenti devono essere in grado di governare l'animale.

8. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'Area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
9. I proprietari/conduttori di cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani o qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali sono tenuti ad abbandonare l'Area cani o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
10. Il cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere all'interno dell'Area cani. Non è consentito introdurre all'interno dell'Area cani esemplari che hanno meno di quattro mesi di vita, cani malati o in carenza di salute.
11. All'interno dell'Area cani è vietato svolgere attività di addestramento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire l'eventuale concessione in uso dell'area ad associazioni cinofile e/o animaliste con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche o attività di integrazione uomo-animale. In tali casi l'utilizzo dell'area avverrà sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.
12. Ai fruitori dell'Area cani è vietato introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. E' pertanto vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'Area cani al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' altresì vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, tipo palline da gioco, freesby e simili, nonché la creazione di situazioni che possano costituire fonte di eccitazione dei cani al punto di farli azzuffare.
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'Area cani, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'Area cani.
14. Gli utilizzatori dell'Area cani devono sempre assicurarsi che tutti i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
15. In caso di fuga del cane dal recinto, anche a seguito di danneggiamento della rete, ogni responsabilità civile e penale risulta a carico dei proprietari/conduttori.
16. Tutti i cani che accedono all'Area cani devono essere dotati di microchip o di tatuaggio di riconoscimento.
17. È vietato l'ingresso a cani che abbiano precedentemente aggredito persone e animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso e/o che sia stato inserito nell'elenco di cui all'art.3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009. I proprietari/conduttori devono costantemente vigilare sui propri cani in modo da poter intervenire in qualsiasi momento riguardo comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della condizione dell'animale e risponde in maniera

esclusiva, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. In qualsiasi caso Il Comune non è responsabile dell'incolumità delle persone e animali all'interno dell'Area cani.

18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.

Articolo 6

Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è sempre aperta agli utenti.

Articolo 7

Accordi per la gestione dell'area

1. L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con le Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree di sgambamento;
2. Il rapporto fra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di volontariato o privati cittadini dovrà essere regolata da apposita convenzione.

Articolo 8

Attività di vigilanza e sanzioni

1. I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento.
2. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Bergamo svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
5. In caso di violazioni, accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.
6. Nei casi di comportamento pericoloso dell'animale, gli organi preposti al controllo potranno imporre al possessore/conducente di allontanare immediatamente il cane, con il divieto di riportare lo stesso animale nell'area.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.